

187.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	4534	<b>Nomine ministeriali (Comunicazioni)</b> .....	4534
<b>Disegno di legge di conversione S. 1581</b> (approvato dal Senato) <b>n. 2516:</b>		<b>Proposta di legge S. 359</b> (approvata dal Senato) <b>n. 2231:</b>	
(Articoli del disegno di legge) .....	4481	(Ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli) .....	4523
(Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	4482	(Articolo 1 della proposta di legge nel testo delle Commissioni) .....	4524
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4493	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo presentati all'articolo 1) .....	4524
(Emendamenti) .....	4502		
(Ordini del giorno) .....	4502	<b>Proposta di legge costituzionale (Annunzio)</b> .....	4533
<b>Disegno di legge di conversione S. 1582</b> (approvato dal Senato) <b>n. 2527:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	4509	(Adesione di deputati) .....	4533
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	4509	(Annunzio) .....	4533
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	4510	(Assegnazione a Commissione speciale in sede referente) .....	4533
(Ordine del giorno) .....	4519		
<b>Missioni vaevoli nella seduta del 24 maggio 1995</b> .....	4533	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	4534

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1581. — CONVERSIONE IN  
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29  
MARZO 1995, N. 97, RECANTE RIORDINO DELLE FUN-  
ZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT  
(APPROVATO DAL SENATO) (2516)*

---



**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE NEL TESTO DELLE  
COMMISSIONI****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.

**ART. 2.**

1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

*b)* disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29

marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

*c)* trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

*b)* omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

*c)* ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle

regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo). — 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la

materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche ver-

sate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive, agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.

9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non

attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. - (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli

5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« ART. 3. - (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo) - 1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.



2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.

3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei *film* e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge

21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei *film* in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del *film* in lingua tedesca e in lingua francese.

4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e *film* prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza o di istigazione alla commissione di reati tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e *film* prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le com-

petenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti: "dei componenti". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi

entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari Paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.

11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.

12. Gli articoli 9, 14 e 19, comma 5, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. - (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). — 1. A decorrere dal 1°

gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro — Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. - (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri). — 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le

procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993 ».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« ART. 6. - (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria). — 1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti ».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. - (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due

stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, an-

che se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«ART. 9. - (Agevolazioni per le attività di spettacolo). - 1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda

rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni ».

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« ART. 10. - (*Disposizioni particolari*). -

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b*), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.

2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per *film lungometraggio di produzione nazionale* si intende il *film* di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), due delle componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), tre delle componenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), e due delle componenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*) del medesimo comma”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: “a decorrere dal 1° febbraio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 1997”.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento

della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle atti-

vità teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro — Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i *film* per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i *film* per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994”.

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: “una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata” sono inserite le seguenti: “nell'esercizio finanziario 1995-1996”.

9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo”.

10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento — con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche — e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a

incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal *film* al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del *film* e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo."

13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".

14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere,



una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« ART. 11. - (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). - 1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato".

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione" ».

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

« ART. 12. - (Promozione del turismo giovanile). - 1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il

Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).*

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate « regioni », tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

c) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale, fatta salva la competenza dello Stato per le attività e gli enti di interesse nazionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari, sulla base dei programmi annuali di sostegno alle attività di cui al comma 3 che verranno proposti dalle singole regioni.

6. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, predispone la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra lo Stato e le regioni.

7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali e comunitarie da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica. Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

10. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre

1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9.

## ARTICOLO 2.

*(Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).*

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione uni-

taria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenze concordate con le regioni, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

### ARTICOLO 3.

*(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).*

1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti fra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonché tra rappre-

sentanti delle associazioni degli utenti. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione è composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonché quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato il consiglio di amministrazione dell'ENIT che esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990, n. 292. Il consiglio, composto dal presidente e da cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni, è nominato con decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri. Il consiglio procede, entro sei mesi dal suo insediamento, alla riforma e al riordino dell'Ente, anche con riferimento alla rete delle sedi estere. Ai fini del riordino di tale rete è autorizzata la stipula di apposite convenzioni per unificare le strutture dell'ENIT con quelle dell'Istituto per il commercio estero e di altri enti pubblici operanti nel settore della promozione; possono essere costituite società anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

e) l'ENIT può costituire o partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero partecipare ad accordi di programma al fine anche di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

#### ARTICOLO 4.

*(Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro — Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

#### ARTICOLO 5.

*(Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

#### ARTICOLO 6.

*(Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).*

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 7, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

#### ARTICOLO 7.

*(Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresen-

tative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

## ARTICOLO 8.

*(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere).*

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

## ARTICOLO 9.

*(Agevolazioni per le attività dello spettacolo).*

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al

comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.

## ARTICOLO 10.

*(Disposizioni particolari).*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

« 4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle

componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, tre delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del medesimo comma ».

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocimento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonché in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dalla autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contri-

buti in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

6. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994 ».

7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, » sono sostituite dalle seguenti: « In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, nu-



mero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche — e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche, »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo ».

8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: « per lo stesso numero di sale » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico ».

9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualificano l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

10. Per la realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'Ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 11.

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. ».

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione. ».

#### ARTICOLO 12.

*(Promozione del turismo giovanile).*

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserita l'AIG.

## ARTICOLO 13.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

*Al comma 4, sostituire le parole:* viene trasferito con le seguenti: può chiedere di essere trasferito.

1. 2.

Voccoli, Galdelli, De Murtas.

*Al comma 4, dopo le parole:* con il consenso dei medesimi *inserire le seguenti:* o a domanda.

1. 1.

Manzoni.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole:* delle strutture turistico-ricettive, agli adempimenti previsti *con le seguenti:* delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti.

1. 3.

Le Commissioni.

## ART. 3.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* o di istigazione alla commissione di reati.

\* 3. 1.

Strik Lievers.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* o di istigazione alla commissione di reati.

\* 3. 2.

Monticone.

*Al comma 4, sostituire le parole:* disposto dall'articolo 30 *con le seguenti:* disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30.

3. 3.

Strik Lievers.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché da due rappresentanti delle categorie di settore.

3. 4.

Monticone, Zen.

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole:* Gli articoli 9, 14 e 19, comma 5, della legge 11 ottobre 1990, n. 292 *con le seguenti:* Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

3. 5.

Le Commissioni.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 1995

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative al sollecito avvio della riforma della legge quadro sul turismo, che a questo punto costituisce il passaggio successivo e necessario per arrivare alla definizione di un quadro di riferimento complessivo per il sistema turistico italiano; definendo altresì, in questa occasione, in maniera precisa e corretta il contesto in cui operano le associazioni

senza scopo di lucro al fine di evitare azioni di concorrenza sleale e di turbativa del mercato.

(9/2516/1).

« Chiesa ».

La Camera,

premesso

che nella vigente legge n. 800 del 1967 sono contemplati concorsi, premi, rassegne, corsi, attività sperimentali e di promozione culturale, quali attività promozionali a cui concedere sovvenzioni e contributi statali;

che l'appello al Governo e al Parlamento sottoscritto da numerosi rappresentanti di enti locali, istituzioni, personalità del mondo della cultura, della scuola e dell'arte, invita il Parlamento ad inserire, nel riordino delle funzioni dello spettacolo, concorsi, premi, rassegne, corsi, attività sperimentali e di promozione culturale a cui concedere sovvenzioni e contributi;

che concorsi e premi internazionali hanno dato e danno un contributo essenziale alla diffusione della cultura musicale internazionale che essi rappresentano, come affermato nella mozione dell'Assemblea annuale della Federazione mondiale dei concorsi internazionali di musica di Ginevra del 28-30 aprile 1995;

che il Consiglio internazionale della musica dell'Unesco, condividendo la mozione della Federazione di Ginevra vi si associa, cosciente della grande importanza dei concorsi internazionali di musica nel mondo — e anche in Italia — e del loro contributo essenziale negli scambi internazionali, nelle attività dei giovani artisti e nella promozione della musica classica,

impegna il Governo

a valutare adeguatamente, nell'esercizio della delega relativa allo spettacolo, l'esigenza di chiarire adeguatamente che, secondo quanto disposto dalla legge n. 800 del 1967, sovvenzioni e contributi vanno

assicurati per specifiche e importanti attività promozionali, concorsi, premi, rassegne, corsi, attività sperimentali e di promozione culturale.

(9/2516/2).

« Strik Lievers, Ciocchetti ».

La Camera,

all'atto dell'approvazione del riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

auspica

per i settori interessati l'avvio di un nuovo e più avanzato sistema di rapporti istituzionali, che ponga fine a due anni di incertezze duramente penalizzanti componenti essenziali della vita economica, culturale e sociale della collettività nazionale,

e impegna il Governo

a dotare il nuovo assetto dei rapporti Stato-Regioni ed enti locali territoriali in materia di spettacolo dei fondi minimi necessari per l'avvio della riforma ed il sostegno a questa componente essenziale della vita culturale del nostro Paese e dell'immagine dell'Italia all'estero, mediante una deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per i capitoli di spesa del Fondo unico dello spettacolo, e la conseguente previsione, nella prossima legge finanziaria, di uno stanziamento del Fondo unico dello spettacolo quanto meno pari a quello della legge finanziaria 1995, incrementato dal tasso di inflazione.

(9/2516/3).

« Ciocchetti, Bracco, Napoli, Burani Procaccini ».

La Camera,

considerato che:

la manovra di aggiustamento, con il decreto-legge n. 41 del 1995 ha ridotto le

disponibilità finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo, già fortemente ridotte, per gli anni 1996 e 1997, dalla legge finanziaria 1995;

tale intervento determina una grave crisi per il mondo dello spettacolo, colpendo le attività teatrali, liriche, musicali, di danza;

impegna il Governo

in sede di impostazione della manovra di bilancio e della legge finanziaria per il 1996 a riconsiderare tali scelte ed a ripristinare lo stanziamento di 910 miliardi per il Fondo unico dello spettacolo.

(9/2516/4).

« Bracci Marinai, Vignali, Bracco, Grignaffini, Sbarbati, Monticone, Zen, Mazzuca, Manzini, Nadia Masini, Ciocchetti ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

considerato che l'articolo 2 del disegno di legge di conversione delega il Governo, in materia di spettacolo, ad emanare entro un anno uno o più decreti legislativi diretti a trasferire competenze, funzioni e risorse finanziarie alle Regioni ed agli enti locali;

rilevato che è preminente interesse che i decreti delegati, nella riorganizzazione e ricollocazione delle funzioni amministrative e di gestione, definiscano con precisione e chiarezza le competenze dell'Amministrazione centrale e quelle delle Regioni e degli Enti locali, applicando rigorosamente il principio di sussidiarietà;

rilevato altresì che è necessario introdurre criteri di flessibilità, sia in ordine ai soggetti cui saranno assegnate le funzioni sia in ordine alle modalità di ricomposizione di queste ultime;

impegna il Governo

a promuovere fin dalla fase iniziale della predisposizione dei decreti delegati un effettivo coinvolgimento ed un confronto costante con le Regioni e con le Associazioni nazionali degli enti locali.

(9/2516/5).

« Bracco, Stampa, Vignali, Nadia Masini, Bracci Marinai, Zen, Ciocchetti, Mazzetto, Mazzuca, Grignaffini, Sbarbati, Cartelli, Servodio, Monticone ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

impegna il Governo

nella fase di predisposizione dei decreti delegati previsti dall'articolo 2 della legge di conversione a consultare le organizzazioni sindacali del settore dello spettacolo al fine di valorizzare il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori in tutte le questioni che riguardano il personale.

(9/2516/6).

« Vignali, Bracco, Ciocchetti, Monticone, Servodio, Grignaffini ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport:

considerata la centralità che la questione dell'esercizio cinematografico riveste oggi per qualsiasi processo di rilancio e sviluppo del cinema italiano;

tenuto conto sia dell'azione di compressione sul mercato esercitata dal progressivo restringersi degli spazi dell'esercizio cinematografico, sia del pericolo del-

l'istituirsi al suo interno di posizioni dominanti, come evidenziato dalla relazione 1994 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo

a valutare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge, l'opportunità di collocare l'esercizio cinematografico tra le competenze, funzioni e risorse da trasferire alle Regioni.

(9/2516/7).

« Grignaffini, Bracco, Manzini, Stampa, Nadia Masini, Vignali, Bracci Marinai ».

La Camera,

premessò:

che il turismo riveste un'importanza strategica per lo sviluppo socio-economico del Paese;

che la competitività di un sistema-Paese nel campo turistico è fortemente condizionata dalla presenza di un'offerta ricettiva ampia e capace di soddisfare esigenze spesso molto diverse fra loro;

che in alcuni importanti Paesi stranieri, anche nostri concorrenti sul terreno turistico, si sono affermate forme alternative di struttura alberghiera, spesso capaci di attrarre fasce di clientela del tutto nuove, caratterizzate da costi competitivi e servizi moderni e standardizzati,

impegna il Governo

nei suoi prossimi interventi legislativi o regolamentari in materia turistica, a disciplinare compiutamente tali nuove categorie alberghiere, adoperandosi per una modernizzazione del sistema ricettivo italiano che valorizzi appieno le capacità imprenditoriali esistenti nel nostro Paese.

(9/2516/8).

« Peraboni ».



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1582. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° APRILE  
1995, N. 98, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA  
DI TRASPORTI (APPROVATO DAL SENATO) (2527)*

---





#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28.

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 6:*

*al comma 5, capoverso 2, le parole: « dalla valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « dallo studio »;*

*al comma 6, capoverso 2, le parole: « deve essere allegato lo studio di impatto ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto »;*

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*« 7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4" ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale ».*

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

*« ART. 7-bis. — (Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). — 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di*

piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmettente per la localizzazione di emergenza ».

*All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fino al 31 dicembre 1995 ».*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene

erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.

4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.

6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della

navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.

7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.

8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al

comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.

10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.

12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il tra-

sporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

#### ARTICOLO 2.

*(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza

percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.

4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.

5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

#### ARTICOLO 3.

*(Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico).*

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del

tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995.

2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.

4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti d'impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco

quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

#### ARTICOLO 4.

*(Trasporti rapidi di massa).*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale

di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:

a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.

5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.

## ARTICOLO 5.

*(Trasporti pubblici locali).*

1. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.

2. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.

3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

## ARTICOLO 6.

*(Interporti).*

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in

cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: « gli interporti di primo e di secondo livello » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti ».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 – 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il 60 per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel

caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché dalla valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto ».

6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 5 - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione deve essere allegato lo studio di impatto ambientale ».

7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.

2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ».

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».



10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: « o concessionarie ».

#### ARTICOLO 7.

*(Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici).*

1. A decorrere dal 1° agosto 1994 e fino al 31 dicembre 1995 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

#### ARTICOLO 8.

*(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali).*

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

#### ARTICOLO 9.

*(Disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale).*

1. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 30 giugno 1995.

#### ARTICOLO 10.

*(Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna).*

1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

#### ARTICOLO 11.

*(Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana).*

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « alla guida » sono inserite le seguenti: « e alla velocità » ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: « limiti di guida » sono inserite le seguenti: « e di velocità ».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono sopprese le parole: « degli autoveicoli e »;

c) è soppresso il comma 3.

3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.

4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

#### ARTICOLO 12.

*(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).*

1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994 possono esserlo entro l'anno 1995.

#### ARTICOLO 13.

*(Ferrovie dello Stato S.p.a.).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

#### ARTICOLO 14.

*(Aggiornamento carte circolazione).*

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 15.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 1995;

considerato che l'esercizio di trasporti pubblici in regime di concessione ovvero di gestione commissariale governativa, in alcune e limitate ipotesi, avviene non solo su ferro ma anche mediante servizi sostitutivi o integrativi su gomma;

che tale situazione si verifica in alcune regioni, anche a causa della particolare conformazione orografica;

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 1995 in modo da consentire l'accesso ai contributi ivi previsti per le imprese che esercitano il trasporto pubblico in regime di concessione e gestione governativa, anche qualora il trasporto stesso sia gestito mediante servizi automobilistici sostitutivi o integrativi.

(9/2527/1)

Fonnesu.



*PROPOSTE DI LEGGE: S. 359. — SENATORI CAVAZZUTI ED ALTRI — NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATA DAL SENATO) (2231); SCALIA ED ALTRI — NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (387); REBECCHI ED ALTRI — NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (959)*

---



**ORDINE DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI**

La Camera,

vista la proposta di legge contenente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità approvata dal Senato della Repubblica in data 15 marzo 1995,

rilevato che:

lo schema normativo della proposta istituisce forme di autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità con competenze per l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni ed enuncia i principi generali cui devono ispirarsi le discipline relative ad ogni Autorità;

rilevato che:

le competenze, le funzioni, le attribuzioni assegnate alle Autorità e l'organizzazione delle stesse sono disegnate in maniera da farne degli organi di gestione e di programmazione, con assoluta valenza politica, più che organi di vigilanza e controllo, in quanto:

1) operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio (articolo 3, comma 1);

2) formulano osservazioni e proposte su servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione (articolo 4, comma 1, lettera a);

3) propongono la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni (articolo 4, comma 1, lettera d);

4) stabiliscono le tariffe base e i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (articolo 4, comma 1, lettera e);

5) emanano le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verificano i costi delle singole prestazioni (articolo 4, comma 1, lettera f);

6) emanano le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo i livelli generali di qualità (articolo 4, comma 1, lettera h);

7) promuovono iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi (articolo 4, comma 1, lettera i);

8) propongono la sospensione e la decadenza delle concessioni (articolo 4, comma 1, lettera a);

9) impongono modifiche alle modalità di esercizio dei servizi (articolo 4, comma 1, lettera m);

rilevato che:

le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (articolo 7, comma 1);

alle Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti o amministrazioni pubbliche (articolo 4, comma 3);

i ministri competenti hanno solo la possibilità di richiedere una nuova propo-

sta dell'Autorità e di sollevare la questione in sede di Consiglio dei ministri (articolo 4, comma 2);

le Autorità hanno potestà regolamentare sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento (articolo 7, comma 2);

rilevato che:

in particolare per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas all'Autorità sono trasferite tutte le funzioni attribuite al ministro dell'industria e la potestà di emanare provvedimenti per la perequazione dei costi (articolo 16, comma 2 e articolo 17, comma 3);

ritenuto che:

dal quadro complessivo emerge una costruzione che colloca su un piano esterno al Governo figure istituzionali con poteri e attribuzioni proprie dei ministeri competenti, oltre tutto trasferite dagli stessi, svincolate dalla formazione dell'indirizzo politico del Governo e sottratte alla responsabilità politica del Consiglio dei ministri e al controllo politico del Parlamento;

considerato che:

ciò è tanto più evidente nel fatto che le nomine dei componenti le Autorità avvengono con una procedura che vede solo un parere delle Commissioni parlamentari senza alcun rapporto di controllo politico da parte del Parlamento;

considerato che:

nella Costituzione il rapporto politico tra esecutivo e legislativo è determinato dalla fiducia e dalla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri nei confronti del Parlamento;

pertanto lo schema della proposta è in contrasto con gli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

« Grimaldi, Diliberto, Galdelli, Boghetta, De Murtas, Luigi Marino, Carazzi, Pistone, Muzio, Cocci, Barzanti, De Angelis ».

#### ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AUTORITÀ

##### ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati « servizi », nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.



*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione dei servizi di interesse generale limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ».

1. 19. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Le disposizioni della con le seguenti: Le disposizioni e i criteri stabiliti dalla.*

1. 13. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la promozione della concorrenza e.*

1. 4. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: della concorrenza.*

1. 16. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della concorrenza fino a: di redditività con le seguenti: della qualità, dell'efficienza e dell'economicità nel settore dei servizi di pubblica utilità.*

1. 20. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: concorrenza inserire le seguenti: , dell'efficacia.*

1. 3. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di redditività.*

1. 5. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in modo omogeneo fino a: territorio nazionale con le seguenti: sull'intero territorio nazionale, rispettando le esigenze del territorio regionale,.*

1. 6. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: certo con le seguenti: adeguato ed equo.*

1. 7. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: certo con la parola: adeguato.*

1. 8. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e basato su criteri predefiniti.*

1. 9. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: promuovendo con la seguente: garantendo.*

1. 10. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la tutela degli interessi inserire le seguenti: e delle esigenze.*

- 1. 14.** Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto della con le seguenti: applicando integralmente la.*

- 1. 11.** Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: formulati dal Governo con le seguenti: approvati dal Parlamento.*

- 1. 12.** Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: e approvati dal Parlamento.*

- 1. 21.** Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini della presente legge, per servizi di pubblica utilità a rete si intendono i servizi pubblici organizzati con collegamenti strutturali e funzionali tra le sedi di produzione del bene e quelle di svolgimento della prestazione oggetto del servizio su tutto il territorio nazionale.

- 1. 22.** Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 27.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 28.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 29.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito

provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 30.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 31.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti

esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 32.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 33.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 34.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro tre-

cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 35.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro trentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 36.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo su proposta dei Ministri competenti definisce, con apposito provvedimento da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro trentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte contenute nel piano suddetto.

- 1. 37.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, definisce, con apposito provvedimento, l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere sulle singole proposte.

- 1. 17.** Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, definisce con disegni di legge l'indirizzo per i settori previsti dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 che così risulta modificata.

- 1. 25.** Boghetta, Galdelli, De Murtas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità il Governo, su proposta dei Ministri competenti, definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione. Le competenti Commissioni parlamentari acquisiscono al riguardo il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli aspetti attinenti alle sue competenze istituzionali ed esprimono il proprio parere sulla predetta proposta.

- 1. 23.** Visco, Agostini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismis-

sione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 26.

Le Commissioni.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Prima dell'adozione di atti o provvedimenti che possano comportare la perdita del controllo della maggioranza delle azioni, possedute dal Ministro del tesoro, delle società esercenti i servizi, al fine di evitare la costituzione di un monopolio privato e a garanzia del perseguimento degli obiettivi nazionali di politica econo-

mica e industriale il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e il Ministro del tesoro assicura che tali società adottino le clausole statutarie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 474 del 1994, le parole: « previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere delle competenti commissioni parlamentari ».

1. 01.

Scalia, Mattioli.



*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 maggio 1995.**

Arata, Brunetti, Fuscagni, Galileo Guidi, Lembo, Parisi.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 23 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANDREATTA: « Nuove norme in materia di applicazione provvisoria delle misure di prevenzione » (2573);

URSO ed altri: « Disciplina del trasporto pubblico locale » (2575);

AMICI ed altri: « Norme contro la violenza sessuale » (2576).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge POLI BORTONE ed altri: « Provvedimenti in favore della maternità » (475) (annunziata nella seduta del 16 maggio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato NAPOLI.

La proposta di legge SARTORI: « Norme per la scrittura in Braille sulle confezioni di farmaci » (2381) (annunziata nella seduta

dell'11 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato ARDICA.

La proposta di legge ALIPRANDI: « Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici » (2094) (annunziata nella seduta del 24 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati COSTA, CHIESA, CECCONI, CARLESIMO, LUCCHESI, TRINCA, PEZZOLI, MOLINARO, PIACENTINO.

La proposta di legge CECCHI: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la conservazione dei caratteri originari delle dimore storiche in Toscana » (2175) (annunziata nella seduta del 9 marzo 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati SAVARESE e DOTTI.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 23 maggio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

BIELLI e MORONI: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione » (2574).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di una proposta di legge a  
Commissione speciale in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di

legge è deferita alla Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge in materia di riordino del settore radiotelevisivo, in sede referente:

SELVA ed altri: « Regolamentazione del sistema radiotelevisivo » (2566).

#### Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina dei dirigenti generali dottor Arturo Baldanza e dottoressa Silvana Dragonetti a dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina della dottoressa Marina Sabatini a

membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano - Cremona - Po.

Tale comunicazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

#### Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 23 maggio 1995, a pagina 4470, prima colonna, le ultime sei righe devono essere sostituite dalle seguenti: (6-00016) « Berlinguer, Petrini, Andreatta, Segni, Pisanu, De Benetti, Novelli, Fassino, Napolitano, Strik Lievers, Del Turco, Menegon, Giavazzo, Spini, Cecchi, Boffardi, Guerzoni »;

a pagina 4470, seconda colonna, seconda riga, la parola: « Merlotti » è soppressa; alla quarta riga deve leggersi: « Lovisoni » e non « Levisoni », come stampato.